

STATUTO

**SERENDIPITY - IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA PRATI 29

Numero REA: PE - 159941

Codice fiscale: 02179750688

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

quanto previsto dalle norme dettate dallo statuto sociale.

Primo amministratore unico è nominato, a tempo indeterminato, la cui costituita signora SAPONARA Stefania Giovanna Daniela, la quale dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, accetta la carica e deposita la propria firma autografa; la stessa, ai fini della carica, elegge domicilio nel luogo di residenza sopra riportato.

Art. 7) Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta).

Art. 8) Spese. Le spese del presente atto ammontano ad euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta virgola zero zero) e sono a carico della società.

* * * *

Ai soli fini dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., i soci mi dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è in Via Prati n. 29.

* * * *

La società sarà retta, oltre che dalle norme di legge e dal presente contratto, dal seguente

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Denominazione. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "**SERENDIPITY INTERNATIONAL BILINGUAL PRESCHOOL S.R.L.**".

Art. 2) Sede. La società ha sede in Pescara.

La società potrà aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 3) Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 4) Oggetto sociale. La società ha per oggetto:

- a) L'istituzione e la gestione, direttamente e tramite strutture affiliate, di scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie ed altri servizi di istruzione ed educazione; organizzazione e gestione di attività ludico ricreative, di intrattenimento generale, e di eventi socio culturali in proprio o in contro terzi, attività di doposcuola, ripetizioni scolastiche, assistenza svolgimento dei compiti, organizzazione di eventi, campus estivi e/o invernali, organizzazione di attività sportive in sede e fuori sede, servizio navetta con mezzi propri o conto terzi, feste di compleanno, affitto spazi per feste a tema e ricorrenti il tutto in lingua italiana e/o lingua straniera;
- b) Ricerca e selezione Baby Sitter, Colf e Badanti per conto terzi; corsi di formazione e aggiornamento dei servizi all'infanzia e corsi per apertura o formazione per servizi all'infanzia; corsi di qualunque tipo e genere per bambini, ragazzi e adulti.
- c) Organizzazione di convegni, eventi, conferenze per conto proprio e conto terzi.
- d) Preparazione pasti per conto proprio e/o conto terzi incluso l'asporto;
- e) Servizio di biblioteca;
- f) Laboratori ricreativi, didattici, artistici anche giornalieri;
- g) Attività coreutica, musicale e teatrale ed attività editoriali;
- h) Il commercio e la rappresentanza commerciale, con o senza deposito, di articoli per l'infanzia (mobili, abbigliamento, giocattoli, libri, gadgets etc..) e di prodotti informatici in genere (hardware e software);
- progettazione, produzione, commercializzazione e rappresentanza commerciale con o senza deposito di prodotti alimentari, strumenti didattici e prodotti per l'infanzia;

i) Ricerca di mercato, assistenza organizzativa e logistica, per la apertura e gestione di imprese affiliate o connesse.

Essa potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, non nei confronti del pubblico.

La società potrà assumere partecipazioni o cointeressenze in aziende e/o società aventi scopi simili, affini, e/o connessi e/o complementari al proprio.

Sono escluse le attività che la legge riserva a particolari categorie di soggetti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5) Capitale sociale. Il capitale sociale è di **euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).**

I soci potranno effettuare versamenti fruttiferi o infruttiferi a favore della società, nonché versamenti in conto capitale in favore di questa.

Art. 6) Partecipazioni sociali. Le partecipazioni sociali sono divisibili.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 7) Materie riservate alla competenza decisionale dei soci. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni concernenti le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco o del revisore contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale fissato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni per le quali il Presidente del Consiglio d'amministrazione, l'Amministratore unico o un amministratore ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale chiedano che le stesse siano adottate dai soci;
- g) l'adozione di opportuni provvedimenti in caso di perdita superiore ad un terzo del capitale.

Le decisioni di cui ai precedenti punti a), d), e), f) g) sono inderogabilmente rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, così come regolata dai successivi articoli 8 e seguenti.

Art. 8) Assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, anche in un luogo diverso dalla sede legale, mediante lettera raccomandata o e-mail o fax, SMS, che deve essere spedita al domicilio di ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ora e data della riunione.

L'assemblea può essere di prima o seconda convocazione.

Art. 8 bis) Decisione dei soci. In tutti i casi non sia scelta o imposta la modalità assembleare, le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione su quale fra questi due ultimi si utilizzi è adottata insindacabilmente dall'organo amministrativo.

In caso di consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione in via originale o digitale di tutti i soci, sia consenzienti, che astenuti, che contrari.

In caso di consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione:

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica con documento sottoscritto con firma digitale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 9) Intervento e rappresentanza in assemblea. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e sarà valevole per una sola assemblea, sia in prima che in seconda convocazione. La documentazione relativa alla delega sarà conservata agli atti della società. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 10) Quorum costitutivi e deliberativi.

Hanno diritto di voto i soci il cui titolo risulta depositato nel Registro delle Imprese.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Art. 11) Presidenza dell'assemblea. L'assemblea sarà presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in altro caso, dal soggetto indicato dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, nominato tra i presenti, dal medesimo, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 12) Composizione dell'organo amministrativo.

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o a più amministratori, fino ad un massimo di cinque. Nel caso in cui vengano eletti più amministratori, questi andranno a comporre il consiglio di amministrazione oppure, secondo la scelta dei soci al momento della nomina, potranno agire in via disgiuntiva o congiuntiva, ai sensi dell'articolo 2475, comma terzo, c.c.

Gli amministratori possono anche essere non soci e, se nominati a termine, sono rieleggibili. Non sono eleggibili, e se eletti decadono, coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Gli amministratori rimangono in carica fino alla scadenza del termine che sarà stato eventualmente fissato dai soci all'atto della loro nomina.

Gli amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa. Gli amministratori cessano dalla loro carica altresì per dimissioni o per decadenza.

Art. 13) Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in un luogo diverso dalla sede sociale dal Presidente.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, dovrà essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio degli amministratori. La convocazione può essere effettuata anche mediante fax, e-mail, SMS o telegramma inviati o spediti almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Non è ammessa la rappresentanza in consiglio. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 14) Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le eventuali limitazioni indicate nell'atto di nomina.

Art. 15) Rappresentanza della società. La rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, spetta all'Amministratore Unico oppure, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetterà, in caso di amministrazione congiunta o disgiunta, ai sensi dell'articolo 2475 terzo comma C.C., a quegli amministratori cui sarà attribuita dalla decisione di nomina.

Art. 16) Compensi degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

TITOLO V - BILANCIO E UTILI

Art. 17) Bilancio. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

L'organo amministrativo redige il progetto di bilancio predisponendolo secondo le forme previste delle leggi vigenti tempo per tempo. Al progetto di bilancio è allegata anche la relazione del Sindaco o del revisore contabile, se nominati. A tal fine, il progetto di bilancio dovrà essere trasmesso dagli amministratori al Sindaco o al revisore contabile almeno 15 (quindici) giorni prima il deposito del progetto medesimo presso la sede sociale, di cui al comma successivo.

Il bilancio è sottoposto dagli amministratori all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni. Il progetto di bilancio, corredato dalla relazione degli amministratori e dall'eventuale relazione del Sindaco o del revisore contabile, è depositato presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni liberi prima del giorno in cui gli amministratori lo sottopongono alla decisione dei soci.

Art. 18) Utili. La distribuzione degli utili conseguiti risultanti dal bilancio, accantonata, fino al limite di legge, la parte destinata a riserva legale, è deliberata

dall'assemblea. Questa potrà deliberare la destinazione degli utili a riserve facoltative o, se previste, a riserve statutarie.

TITOLO VI - CIRCOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 19) Prelazione e gradimento. Il trasferimento, anche parziale, per atto tra vivi della propria partecipazione da parte di un socio è subordinato a gradimento e a prelazione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese, nonché alla stessa società.

Il **gradimento** è riservato all'assemblea. Questa dovrà pronunciarsi nel termine di 15 (quindici) giorni da quello in cui è pervenuta, presso la sede sociale, la comunicazione di cui sopra, contenente la richiesta di gradimento da parte del socio. In caso di diniego del gradimento, la società potrà, entro 10 (dieci) giorni, che decorrono dalla data della decisione di diniego, presentare al socio un acquirente gradito alla medesima.

Ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta, inoltre, il diritto di **prelazione** per l'acquisto della partecipazione degli altri soci.

La comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione (risultante dall'avviso di ricevimento) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere effettuate in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di morte di un socio, il valore della quota viene liquidato agli eredi.

TITOLO VII - RECESSO DEL SOCIO

Art. 20) Recesso del socio. Ciascun socio ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.

Il recesso del socio è esercitato mediante lettera raccomandata che dovrà essere indirizzata alla società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza da parte del socio della causa giustificativa del recesso.

Nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., secondo comma, il preavviso di recesso è fissato in mesi 6 (sei).

Il rimborso della partecipazione dovrà essere effettuato entro mesi 6 (sei) dalla ricezione della raccomandata di cui sopra. Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte di uno o più soci, in proporzione alla percentuale di partecipazione posseduta, o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi. Il rimborso potrà avvenire altresì mediante riduzione del capitale in misura corrispondente.

TITOLO VIII - OPERAZIONI SUL CAPITALE

Art. 21) Aumento di capitale. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte a pagamento, mediante nuovi conferimenti, o gratuitamente, mediante l'imputazione di riserve disponibili a capitale. L'aumento di capitale sarà deliberato dall'assemblea.

Art. 22) Diritto di sottoscrizione. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle partecipazioni possedute nel termine fissato dalla delibera di aumento, che non può comunque essere inferiore a giorni 30 (trenta). I conferimenti devono essere effettuati secondo termini e modalità fissati dalla delibera.

La delibera di aumento di capitale può escludere o limitare il diritto di sottoscrizione dei soci, con l'eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2482 *quater* c.c., in tutti i casi in cui l'interesse della società lo esige o l'aumento deve essere liberato a fronte di un conferimento in natura, necessario o evidentemente utile per la società.

La delibera di aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di sottoscrizione dovrà essere adottata, anche in seconda convocazione, da tanti soci che rappresentano più di due terzi del capitale sociale.

La delibera potrà prevedere che, nel caso in cui uno o più soci non intendano sottoscrivere, in tutto o in parte, la propria parte di aumento, questa venga offerta in sottoscrizione agli altri soci che abbiano già sottoscritto la loro parte, in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, tenuto conto della porzione di aumento già sottoscritta.

La delibera potrà altresì prevedere che, qualora gli altri soci non intendano sottoscrivere la parte di aumento non sottoscritta da altri soci, questa potrà essere offerta in sottoscrizione anche a terzi.

TITOLO IX - DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23) Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Art. 24) Cause di scioglimento. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tali casi spetta all'organo amministrativo accertarne l'avvenuta verifica e procedere alla pubblicità di cui all'art. 2484, terzo comma, c.c.

Art. 25) Procedura di liquidazione. Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento e l'assemblea non venga, per qualsiasi ragione, convocata o, se pur convocata, non riesca a deliberare la nomina dei liquidatori, questi sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza di qualsiasi socio, amministratore o del Sindaco. Il presidente del Tribunale provvederà altresì a fissare le regole secondo le quali dovrà svolgersi la liquidazione.

I liquidatori potranno essere nominati in numero da 1 (uno) a 3 (tre) e, in caso siano più, il collegio dei liquidatori agirà secondo le norme di funzionamento fissate dall'assemblea. In difetto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme del presente atto previste per il Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'assemblea o, nell'ipotesi di cui al precedente comma, al Presidente del Tribunale indicare a quale liquidatore spetti la rappresentanza della società.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) Rinvio alle norme della s.p.a. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile dettate in materia di s.r.l. e, in ulteriore subordine, in tema di s.p.a.

E richiesto io Notaio
ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami, lo approvano, e con me lo sottoscrivono in fondo ed a margine dei fogli intermedi alle ore tredici e venti minuti.
Il presente atto consta di quattro fogli, pagine quattordici e quanto di questa scritte in parte di mio pugno da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, sotto la mia direzione.
Firmato: Fernanda MARINI, Chiara CHENET, Lorenzo MISCIA, Stefania Giovanna Daniela SAPONARA, Marco Faieta notaio

9 di 9